

TAR Napoli 11/06/1999 n. 1602
legge 109/94 Articoli 17 - Codici 17.3

L'Ordine degli architetti è legittimato a difendere in sede giurisdizionale gli interessi di categoria dei soggetti di cui ha la rappresentanza istituzionale, e ciò non solo quando si tratta di violazione di norme poste a tutela della professione stessa, ma anche ogniqualvolta si tratta di perseguire comunque vantaggi, seppure di carattere tipicamente strumentale, giuridicamente riferibili alla sfera della categoria. (Nella specie, è stata riconosciuta la legittimazione a ricorrere per ottenere l'osservanza delle norme che garantiscano a tutti gli associati di poter partecipare ad un concorso) .La procedura di affidamento della direzione lavori per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, è quella prevista dall'art. 17 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m. per l'affidamento degli incarichi di progettazione, e cioè l'esame dei curricula di tutti i concorrenti.